



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Città Metropolitana di Reggio Di Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part.I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 - tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

www.comunebivongi.gov.it - E mail - amministrativocomunebivongi@pec.it

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

Prima convocazione Seduta Ordinaria

N. 15

Del 20-05-2018

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 7 DEL 05/03/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di maggio alle ore 10:45 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica di prima convocazione.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria/straordinaria urgente i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

COGNOME e NOME	P / A	COGNOME e NOME	P / A
VALENTI FELICE	P	BUCCHINO CARMELA	A
MARZANO DANIELA	P	SPAGNOLO FABIOLA	P
FURFARO ROCCO ALESSANDRO	P	CARNOVALE FRANCESCO	A
PASSARELLI FRANCESCO	P	LEOTTA IVAN	A
MURACE LARA	P	SIMONETTI ANNAMARIA	A
LEOTTA ROCCO	P		

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco VALENTI FELICE, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 19/09/2009 e dell'art. 14, del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/09/2001, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

Sentita la relazione del Sindaco in merito all'oggetto;

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014, viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate)

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale.

Atteso che:

il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'Articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- ¶ aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ¶ aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- ¶ detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visti

il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 26/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/07/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU previste per l'anno 2014 e successivamente confermate con Deliberazioni n. 13 del 11/07/2015 per l'anno 2015; n. 8 del 30/04/2016 per l'anno 2016 e N. 5 del 01/04/2017 per l'anno 2017 e n. 7 del 05/03/2018 per l'anno 2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2018 ad oggetto: "BILANCIO 2018 - IMU CONFERMA ALIQUOTA", nella quale è stato riportato, per errore materiale, un prospetto errato;

Ritenuto dover procedere alla correzione in merito;

Con 7 voti favorevoli (n.6 consiglieri più il Sindaco) resi all'unanimità dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di modificare il sopradetto prospetto come di seguito riportato:

Nr.	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2018	Detrazione IMU
1	Abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Non soggetti ad IMU	
2	Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	9,6 per mille	€ 200,00
3	Unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado	9,6 per mille	
4	Unità immobiliari tenute a disposizione	9,6 per mille	

	<p>Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008</p>	<p>Non soggetti ad IMU</p>	
	<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>Unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. L.vo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	<p>Non soggetti ad IMU</p>	
	<p>Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 - Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione</p>	<p>9,60 per mille</p>	

	Terreni agricoli di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 133/2013 che non godono dell'agevolazione prevista dal comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D. L.vo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate	Non soggetti ad IMU	
	Terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. L.vo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nonché i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucabile	Non soggetti ad IMU	
	Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale)	Non soggetta ad IMU	
	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili, cat. B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat. C1 e C3)	9,60 per mille	

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanza Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII;

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to VALENTI FELICE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 20-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 20-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

N. 311 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 2365

Li 22-05-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

<input checked="" type="checkbox"/>	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
<input type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, li, 02-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all'originale.

Bivongi, li, 22-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA



